



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Ordinanza n° 97 del 29/12/2022

**Oggetto: Utilizzo di fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti di fine anno.
Divieti e limitazioni**

IL SINDACO

Considerato:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari quali il Capodanno, con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti giochi pirici di vario genere;
- che tali comportamenti, specie se agiti nei centri abitati, possono determinare conseguenze negative per la sicurezza e per l'incolumità delle persone nonché per la quiete pubblica oltre che danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo anche se sono utilizzati artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito, specie se usati impropriamente o se malfunzionanti;
- che tali rischi possono essere aggravati dall'utilizzo di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, potrebbero essere utilizzate impunemente approfittando delle difficoltà distinguere tra spari legali e spari illegali;
- che fra le altre conseguenze non sono da sottovalutare gli effetti traumatici indotti dal rumore sugli animali da affezione (in particolare sui cani) che, presi dal panico, possono mettersi in pericolo ed essi stessi costituire pericolo per le persone che li circondano;
- che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico e purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato:

- individuare misure speciali volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno;
- appellarsi al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i propri comportamenti possono avere per la sicurezza propria e altrui;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Visto il R.D. del 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento per l'esecuzione del predetto Testo unico;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.lgs. 29/7/2015 n. 123 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il D.M. 16/8/2016 "Modificazione agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza";

Vista la L. 689/81 e ss.mm.ii;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e ss.mm.ii., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- che del presente provvedimento sarà data comunicazione al Prefetto di Frosinone, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 06:00 del giorno 1 gennaio 2023 in tutto il territorio comunale, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, quanto segue:

1. a chiunque, in assenza di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, di effettuare o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi,

mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico;

2. a chiunque di utilizzare nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita;

3. a chiunque di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita;

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

- a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e al rispetto delle istruzioni (che debbono essere impresse obbligatoriamente sull'etichetta) evitando, in particolare, che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

- ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE

- che per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 773 del Codice Penale che prevede che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese;

- che per quanto concerne il divieto di utilizzare nei luoghi esclusivamente privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 679 del Codice Penale, ove è previsto che chiunque omette di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371,00;

- che per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita, la sanzione da applicare è la sanzione pecuniaria pari a € 50,00 oltre la sanzione accessoria della cessazione dell'attività;
- che la presente ordinanza:
 - sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica del Comune di Isola del Liri, nonché tramite comunicati stampa da diramare alle principali testate locali;
 - sia trasmessa al Prefetto di Frosinone per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Frosinone, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Quadrini Massimiliano



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Ordinanza n° 97 del 29/12/2022

**Oggetto: Utilizzo di fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti di fine anno.
Divieti e limitazioni**

IL SINDACO

Considerato:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari quali il Capodanno, con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti giochi pirici di vario genere;
- che tali comportamenti, specie se agiti nei centri abitati, possono determinare conseguenze negative per la sicurezza e per l'incolumità delle persone nonché per la quiete pubblica oltre che danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo anche se sono utilizzati artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito, specie se usati impropriamente o se malfunzionanti;
- che tali rischi possono essere aggravati dall'utilizzo di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, potrebbero essere utilizzate impunemente approfittando delle difficoltà distinguere tra spari legali e spari illegali;
- che fra le altre conseguenze non sono da sottovalutare gli effetti traumatici indotti dal rumore sugli animali da affezione (in particolare sui cani) che, presi dal panico, possono mettersi in pericolo ed essi stessi costituire pericolo per le persone che li circondano;
- che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico e purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato:

- individuare misure speciali volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno;

- appellarsi al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i propri comportamenti possono avere per la sicurezza propria e altrui;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Visto il R.D. del 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento per l'esecuzione del predetto Testo unico;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.lgs. 29/7/2015 n. 123 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il D.M. 16/8/2016 "Modificazione agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza";

Vista la L. 689/81 e ss.mm.ii;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e ss.mm.ii., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- che del presente provvedimento sarà data comunicazione al Prefetto di Frosinone, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 06:00 del giorno 1 gennaio 2023 in tutto il territorio comunale, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, quanto segue:

1. a chiunque, in assenza di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, di effettuare o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico;

2. a chiunque di utilizzare nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita;

3. a chiunque di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita;

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

- a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e al rispetto delle istruzioni (che debbono essere impresse obbligatoriamente sull'etichetta) evitando, in particolare, che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

- ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE

- che per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 773 del Codice Penale che prevede che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese;

- che per quanto concerne il divieto di utilizzare nei luoghi esclusivamente privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 679 del Codice Penale, ove è previsto che chiunque omette di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371,00;

- che per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso

pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita, la sanzione da applicare è la sanzione pecuniaria pari a € 50,00 oltre la sanzione accessoria della cessazione dell'attività;

- che la presente ordinanza:

- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica del Comune di Isola del Liri, nonché tramite comunicati stampa da diramare alle principali testate locali;

- sia trasmessa al Prefetto di Frosinone per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Frosinone, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Quadrini Massimiliano